Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/83 DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 1983
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 3822/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 370	22	31.12.1985
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3691/87 della Commissione del 9 dicembre 1987	L 347	8	11.12.1987
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988	L 123	2	17.5.1988
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 4235/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988	L 373	1	31.12.1988
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio del 7 novembre 1991	L 318	3	20.11.1991
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992	L 302	1	19.10.1992
►**M7**	Regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio del 14 febbraio 1994	L 46	5	18.2.1994

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/83 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che, salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità; che la stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando tuttavia che una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia;

considerando che è opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi, l'importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall'applicazione dei dazi all'importazione cui sarebbero normalmente soggette;

considerando che regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi; che, se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l'istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell'unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l'oggetto, la portata e le condizioni d'applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell'intera Comunità;

considerando che alcune franchigie attualmente applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi o organizzazioni internazionali; che tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario; che non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma che è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine;

considerando che l'attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l'applicazione a talune merci dei dazi all'esportazione; che è inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi;

considerando che il Consiglio ha già adottato vari regolamenti nel settore delle franchigie doganali; che al fine di disporre di un regime comunitario delle franchigie doganali è opportuno riprendere le disposizioni di detti regolamenti particolari nel presente regolamento procedendo pertanto alla loro abrogazione formale;

---

[1] GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 59.
[2] GU n. C 72 del 24. 3. 1980, pag. 20.

▼B

considerando che, per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

considerando che, nel caso di franchigie accordate per importi fissati in ECU, debbono essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro limiti di tempo adeguati; che è opportuno a tale scopo istituire un comitato che permetta di instaurare in questo settore una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione; che questo comitato subentrerà al comitato delle franchigie doganali istituito dal regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione al momento dell'immissione in libera pratica di merci nel ►M3 territorio doganale della Comunità ◄ o della loro esportazione dalla medesima.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a) «dazi all'importazione», i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b) «dazi all'esportazione», i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c) «beni personali», i beni destinati all'uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia.

   Costituiscono in particolare «beni personali»:

   — gli effetti o gli oggetti mobili;

   — i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulottes da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo.

   Costituiscono pure «beni personali» le provviste di casa che corrispondono all'approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all'esercizio della professione dell'interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

▼B

d) «effetti o oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa, oggetti d'arredamento o beni strumentali destinati all'uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia;

▼M2

e) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d'alcole, acquaviti, liquori o bevande alcoliche, etc.) che rientrano nelle voci da 2203 a 2208 della nomenclatura combinata.

▼M3

3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l'applicazione del capitolo I la nozione di paese terzo comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2151/84 ([1]).

▼B

CAPITOLO I

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

TITOLO I

BENI PERSONALI APPARTENENTI A PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA LORO RESIDENZA NORMALE DA UN PAESE TERZO NELLA COMUNITÀ

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 3

La franchigia è limitata ai beni personali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell'interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;

b) sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d'origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 4

Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del ►M3 territorio doganale della Comunità ◄ da almeno dodici mesi consecutivi.

Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al primo comma qualora l'interessato abbia veramente avuto l'intenzione di dimorare fuori del ►M3 territorio doganale della Comunità ◄ per una durata minima di dodici mesi.

Articolo 5

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

([1]) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

▼B

d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Articolo 6

Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

L'immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 7

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l'applicazione dei dazi all'importazione relativi ai beni considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 6, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Tale impegno è abbinato ad una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l'importo.

2. In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, il periodo previsto all'articolo 3, lettera a), è calcolato a decorrere dalla data dell'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 9

1. Se, a motivo di impegni professionali, l'interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l'intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l'ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.

2. L'ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 7, fermo restando che:

a) i termini previsti all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 6, primo comma, siano calcolati a decorrere dalla data dell'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità;

b) il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sia calcolato a decorrere dalla data in cui l'interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

3. L'ammissione in franchigia è inoltre subordinata all'impegno dell'interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato ad una garanzia di cui esse precisano la forma e l'importo.

▼B

Articolo 10

Le autorità competenti possono derogare all'articolo 3, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere c) e d), ed all'articolo 7 quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

TITOLO II

BENI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN MATRIMONIO

Articolo 11

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, fatti salvi gli articoli da 12 a 15, i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti ad una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio.

▼M3

2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 ECU.

▼B

Articolo 12

Possono beneficiare della franchigia di cui all'articolo 11, unicamente le persone che:

a) hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l'interessato abbia avuto veramente l'intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi;

b) forniscono la prova del loro matrimonio.

Articolo 13

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 14

1. Salvo circostanze eccezionali, la franchigia è accordata unicamente per le merci dichiarate per la libera pratica:

— al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio: in questo caso, la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità,

— e al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

2. L'immissione in libera pratica dei beni menzionati all'articolo 11 può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all'articolo 11 non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l'applicazione dei dazi all'importazione relativi alle merci in questione, secondo

▼B

l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

TITOLO III

BENI PERSONALI RICEVUTI NEL QUADRO DI UNA SUCCESSIONE

Articolo 16

1. Fatti salvi gli articoli 17, 18 e 19, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), che costituiscono l'eredità del defunto.

Articolo 17

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d) i macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all'esercizio della professione del defunto;

e) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;

f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.

Articolo 18

1. La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell'entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).

Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.

2. L'importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Gli articoli 16, 17 e 18 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale della Comunità.

TITOLO IV

EFFETTI E OGGETTI MOBILI DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA

Articolo 20

Fatti salvi gli articoli da 21 a 24, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli effetti e gli oggetti mobili importati da una persona fisica, avente la residenza normale fuori della Comunità, per arredare una residenza secondaria situata nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 21

La franchigia è limitata agli effetti ed agli oggetti mobili che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati durante almeno sei mesi

▼B

prima della data di esportazione degli effetti e degli oggetti mobili in questione;

b) corrispondano per natura e quantità all'arredamento normale della residenza secondaria in questione.

Articolo 22

La franchigia è accordata unicamente alle persone che:

a) hanno la residenza normale fuori del ►M3 territorio doganale della Comunità ◄ da almeno dodici mesi consecutivi;

b) sono proprietarie della residenza secondaria considerata o l'hanno presa in affitto per un periodo minimo di due anni, e

c) si impegnano a non dare in locazione tale residenza secondaria a terzi durante l'assenza loro o della loro famiglia.

La franchigia può essere limitata ad una volta per una stessa residenza secondaria.

Articolo 23

La concessione della franchigia può essere subordinata alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento del debito doganale che potrebbe sorgere in applicazione dell'articolo 24.

Articolo 24

1. La locazione ad un terzo della residenza secondaria o la sua cessione prima della scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione degli effetti e oggetti mobili per la libera pratica comporta l'applicazione dei dazi all'importazione relativi agli effetti e oggetti mobili considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data della locazione o della cessione e in funzione della specie del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

La franchigia resta tuttavia acquisita se gli effetti e oggetti mobili in questione sono utilizzati per arredare una nuova residenza secondaria, se si ottempera all'articolo 22, lettere b) e c).

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione a titolo oneroso o gratuito ad un terzo degli stessi effetti e oggetti mobili prima della scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica comporta pure l'applicazione dei relativi dazi alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Tale termine può essere prolungato fino a dieci anni per gli effetti ed oggetti mobili di grande valore.

TITOLO V

CORREDI, NECESSARIO PER GLI STUDI ED ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI

Articolo 25

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l'arredamento normale di una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

a) per «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta ad un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

b) per «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;

▼B

c) per «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi.

Articolo 26

La franchigia è accordata almeno una volta per anno scolastico.

TITOLO VI

SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE

▼M5

Articolo 27

Fatto salvo l'articolo 28, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità.

Per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ecu per spedizione.

▼B

Articolo 28

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i profumi e l'acqua da toletta;

c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

▼M3

TITOLO VII

SPEDIZIONI INVIATE DA UN PRIVATO A UN ALTRO PRIVATO

Articolo 29

1. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall'isola di Helgoland.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale;

— contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

— sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Articolo 30

La franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è applicata su un valore di 45 ECU per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all'articolo 31.

Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l'importo previsto al primo comma, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

▼M3

Articolo 31

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:

a) prodotti del tabacco:

50 sigarette, o

25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

10 sigari, o

50 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;

b) alcole e bevande alcoliche:

— bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure

— bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro;

oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

— vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi: 50 grammi, o

acqua da toletta: 0,25 litri.

▼B

TITOLO VIII

BENI D'INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ DA UN PAESE TERZO NELLA COMUNITÀ

Articolo 32

1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, fatti salvi gli articoli da 33 a 37, i beni d'investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire ad esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità.

Quando l'impresa trasferita è un'azienda agricola, la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo.

2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intende per «impresa» un'unità economica completa di produzione o servizi.

Articolo 33

La franchigia di cui all'articolo 32 è limitata ai beni di investimento ed ai beni strumentali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell'impresa durante almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell'attività dell'impresa nel paese terzo da cui è trasferita;

b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

c) sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell'impresa considerata.

Articolo 34

Sono escluse dal beneficio della franchigia le imprese il cui trasferimento nel territorio doganale della Comunità abbia come causa o scopo la fusione o l'assorbimento con un'impresa stabilita nel territorio doganale della Comunità, senza che vi sia creazione di nuova attività.

▼B

Articolo 35

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;

b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all'alimentazione degli animali;

c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;

d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

Articolo 36

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, la franchigia di cui all'articolo 32 è accordata unicamente per i beni d'investimento e altri beni strumentali dichiarati per la libera pratica prima della scadenza di un termine di dodici mesi della data di cessazione dell'attività dell'impresa nel paese terzo di provenienza.

Articolo 37

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni d'investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

Questo termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l'applicazione dei dazi all'importazione relativi ai beni considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 38

Gli articoli da 32 a 37 si applicano, mutatis mutandis, ai beni d'investimento e agli altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro, e che trasferiscono tale attività da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

TITOLO IX

PRODOTTI OTTENUTI DA COLTIVATORI COMUNITARI SU FONDI SITUATI IN UN PAESE TERZO

Articolo 39

1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale, in prossimità immediata del paese terzo considerato.

2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti dell'allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest'ultima.

Articolo 40

La franchigia è limitata ai prodotti che non hanno subito un trattamento diverso da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.

▼B

Articolo 41

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

Articolo 42

Gli articoli 39, 40 e 41 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori comunitari nei laghi e corsi d'acqua limitrofi ad uno Stato membro e ad un paese terzo, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori comunitari.

TITOLO X

SEMENTI, CONCIMI E PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL SUOLO E DEI VEGETALI IMPORTATI DA COLTIVATORI DI PAESI TERZI PER ESSERE UTILIZZATI SU PROPRIETÀ LIMITROFE A QUESTI PAESI

Articolo 43

Fatto salvo l'articolo 44, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, le sementi, i concimi e i prodotti pe il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale della Comunità in prossimità immediata di un paese terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.

Articolo 44

1. La franchigia è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessarie ai bisogni della coltivazione dei fondi.

2. Essa è accordata unicamente per le sementi, i concimi o gli altri prodotti direttamente introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

3. Essa può essere subordinata dagli Stati membri alla condizione di reciprocità.

TITOLO XI

MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI

Articolo 45

1. Fatti salvi gli articoli da 46 a 49, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

a) per «bagagli personali», tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio delle dogane al momento del suo arrivo nel ►**M3** territorio doganale della Comunità ◄, nonché quelli che egli presenta successivamente a questo stesso servizio, purché possa provare che essi sono stati registrati come bagagli accompagnati, al momento della partenza, presso la compagnia che ha assicurato il suo trasporto dal paese terzo di provenienza nel ►**M3** territorio doganale della Comunità ◄.

   Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), i serbatoi portatili contenenti carburanti non costituiscono bagaglio personale;

b) per «importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale», le importazioni che:

   — presentano carattere occasionale e

   — riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali

▼B

merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale.

Articolo 46

▼M3

1. Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 45, paragrafo 1 è limitata, per ciascun viaggiatore, alle quantità sotto elencate:

a) prodotti del tabacco:

200 sigarette, o

100 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

50 sigari, o

250 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;

b) alcol e bevande alcoliche:

— bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure

— bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri,

o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

— vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi 50 grammi, e

acqua da toletta: 0,25 litri;

d) medicinali:

quantità corrispondente alle necessità personali dei viaggiatori.

▼B

2. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni non beneficiano di nessuna franchigia per le merci indicate al paragrafo 1, lettere a) e b).

▼M7

Articolo 47

Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 175 ECU.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.

Articolo 47 bis

1. In deroga all'articolo 47, primo comma, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ECU all'importazione delle merci in questione provenienti da Ceuta e da Melilla che entrano nel territorio doganale di detto paese, quale definito all'articolo 3 paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1]

2. In deroga all'articolo 47, secondo comma, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 150 ECU.

[1] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼B

Articolo 48

Se il valore globale di varie merci supera, per singolo viaggiatore, gli importi di cui all'articolo 47, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tali importi per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Articolo 49

1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate:

— dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;

— dai lavoratori frontalieri;

— dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

Tali restrizioni non sono applicabili se le persone residenti nella zona di frontiera provano che esse non rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo. Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità se importano merci in occasione di uno spostamento effettuato nel quadro della loro attività professionale.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende:

— per «zona di frontiera», fatte salve le relative convenzioni, una zona che non supera 15 km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso; ►M3 gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito; ◄

— per «lavoratore frontaliero», ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

TITOLO XII

OGGETTI A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, STRUMENTI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Articolo 50

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'allegato I, indipendentemente dal loro destinatario e dall'uso cui verranno adibiti.

Articolo 51

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'allegato II destinati:

— ad istituti e ad organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale,

— ad istituti o ad organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna di detto allegato, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

▼M5

Articolo 52

1. Fatti salvi gli articoli 53, 54, 56, 57 e 58, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall'articolo 51, importati esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica,

▼M5

— agli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 53

La franchigia si applica anche:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

   — che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici,

     oppure

   — che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici;

b) agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi;

   — che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili,

     oppure

   — che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili.

Articolo 54

Ai fini dell'applicazione degli articoli 52 e 53:

— per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche;

— sono considerati «importati per scopi non commerciali» gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati ad essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro.

Articolo 56

Se necessario, taluni strumenti o apparecchi possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all'industria comunitaria in causa.

Articolo 57

1. Gli oggetti di cui all'articolo 51 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 53, 54 e 56 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 51 o dell'articolo 52, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l'istituto o l'organismo utilizza l'oggetto, lo strumento o l'apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

▼M5

Negli altri casi, l'effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

▼B

Articolo 58

1. Gli istituti od organismi di cui agli articoli 51 e 52 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Gli oggetti posseduti dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Gli oggetti utilizzati dall'istituto o dall'organismo beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti dagli articoli 51 e 52 sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 59

Gli articoli 56, 57 e 58 sono applicabili, mutatis mutandis, ai prodotti di cui all'articolo 53.

▼M4

Articolo 59 bis

1. Sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno della Comunità.

2. La franchigia è concessa sempreché le attrezzature:

a) siano destinate ad essere utilizzate, dai membri o dai rappresentanti degli istituti ed organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri;

b) rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità.

3. Ai sensi del presente regolamento:

— si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica;

— si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro.

Articolo 59 ter

1. Le attrezzature di cui all'articolo 59 bis, che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite in tale articolo, non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

▼M4

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 59 bis, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa.

Negli altri casi, fatta salva l'applicazione degli articoli 52 e 53, l'esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti od ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli istituti o gli organismi di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

4. Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Fatti salvi gli articoli 52 e 53, le attrezzature utilizzate dall'istituto o dall'organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 59 bis sono soggette all'applicazione dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

▼B

TITOLO XIII

ANIMALI DA LABORATORIO E SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE DESTINATE ALLA RICERCA

▼M3

Articolo 60

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio;

b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, importate esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

— a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

— a istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b) possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica.

▼B

TITOLO XIV

SOSTANZE TERAPEUTICHE DI ORIGINE UMANA E REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI GRUPPI SANGUIGNI E TESSUTALI

Articolo 61

1. Fatto salvo l'articolo 62, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) le sostanze terapeutiche di origine umana;

b) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

c) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

— per «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano ed i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobilina umana, fibrinogeno umano);

— per «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l'individuazione delle incompatibilità sanguigne;

— per «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.

Articolo 62

La franchigia è limitata ai prodotti:

a) che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;

b) che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese terzo di provenienza;

c) che sono contenuti in recipienti muniti di un'etichetta speciale d'identificazione.

Articolo 63

La franchigia si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.

▼M5

TITOLO XIV bis

STRUMENTI E APPARECCHI UTILIZZATI A SCOPO DI RICERCA, DIAGNOSI O TRATTAMENTI MEDICI

Articolo 63 bis

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che:

a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale;

e

▼M5

b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia;

b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 63 ter

Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 56, 57 e 58.

▼M3

TITOLO XIV ter

SOSTANZE DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI MEDICINALI

Articolo 63 quater

Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità della sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia.

▼B

TITOLO XV

PRODOTTI FARMACEUTICI UTILIZZATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Articolo 64

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all'uso delle persone o degli animali provenienti da paesi terzi per partecipare a manifestazioni sportive internazionali organizzate nel territorio della Comunità, nel limite necessario per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno in detto territorio.

TITOLO XVI

MERCI INVIATE AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI IMPORTATE A FAVORE DEI CIECHI E DELLE ALTRE PERSONE MINORATE

A. **Per la realizzazione di obiettivi di carattere generale**

Articolo 65

1. Fatti salvi gli articoli 67 e 68, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché ciò non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza:

a) le merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose;

▼B

b) le merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito da persona o organismo stabiliti fuori del ►M3 territorio doganale della Comunità ◄, senza intento di natura commerciale da parte loro, ad enti statali o ad altri organismi a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;

c) i beni strumentali e il materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabilito in un paese terzo, senza intento di carattere commerciale da parte sua, ad enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinati ad essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da loro perseguiti.

2. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), per «merci di prima necessità», si intendono le merci indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.

Articolo 66

Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e prodotti del tabacco;

c) il caffè e il tè;

d) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

Articolo 67

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 68

1. Le merci e il materiale di cui all'articolo 65 non possono formare oggetto, da parte dell'ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un ente abilitato a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 65 e 67, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci o il materiale per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 69

1. Gli enti di cui all'articolo 65, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci o il materiale a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

2. Le merci e il materiale posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Le merci e il materiale utilizzati dall'ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all'articolo 65 sono sottoposti

▼B

all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

B. **A favore dei minorati**

1. *Oggetti destinati ai ciechi*

Articolo 70

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti nell'allegato III.

Articolo 71

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti nell'allegato IV, quando sono importati:

— dai ciechi stessi e per loro proprio uso,

— da istituti od organismi d'educazione o di assistenza per ciechi, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia.

La franchigia di cui al primo comma si applica ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti di cui trattasi nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati in precedenza ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi od accessori specifici o per tali utensili.

2. *Oggetti destinati ad altre persone minorate*

▼M5

Articolo 72

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o mentalmente minorate, diverse dai ciechi, quando siano importati:

— dai minorati stessi, per loro proprio uso;

— da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l'educazione o l'assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi od accessori specifici e gli utensili in causa.

Articolo 73

Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all'industria comunitaria in causa.

▼M5

▼B

3. *Disposizioni comuni*

▼M5

Articolo 75

La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri minorati, per loro proprio uso, prevista all'articolo 71, primo trattino e all'articolo 72, paragrafo 1, primo trattino è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di minorato legittimato a beneficiare della franchigia.

Articolo 76

1. Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 71 e 72 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 71 e 72, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'ente utilizzano l'oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 77

1. Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli 71 e 72 possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone minorate delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.

2. Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o di un'organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 71, primo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'organizzazione utilizza l'oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

▼B

Articolo 78

1. Gli istituti od organizzazioni di cui agli articoli 71 e 72 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

2. Gli oggetti posseduti dagli istituti od organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia

▼B

sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli oggetti utilizzati dall'istituto o dall'organizzazione beneficiari della franchigia a fini diversi da quelli previsti agli articoli 71 e 72 sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

C. **A favore delle vittime di catastrofi**

Articolo 79

1. Fatti salvi gli articoli da 80 a 85, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti

a) per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri,

b) per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

2. Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1, alle stesse condizioni, le merci importate per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Articolo 80

Sono esclusi dalla franchigia i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.

Articolo 81

La concessione della franchigia è subordinata ad una decisione della Commissione, che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, con procedura d'urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l'importazione delle merci per gli scopi previsti dall'articolo 79 sospendendo i relativi dazi all'importazione, con l'impegno dell'ente importatore di pagarli qualora la franchigia non fosse concessa.

Articolo 82

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 83

1. Le merci di cui all'articolo 79, paragrafo 1, non possono formare oggetto, da parte dell'ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 79, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della

▼B

locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 84

1. Quando le merci di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), cessano di essere utilizzate dalle vittime di catastrofi, esse non possono essere prestate, date in locazione o cedute a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 79 o, se del caso, ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se tali enti utilizzano le merci in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 85

1. Gli enti di cui all'articolo 79, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci ammesse in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

2. Per le merci possedute dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia, quando esse sono cedute ad un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell'articolo 79 o, se del caso, ad un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se questi le utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali merci sono sottoposte all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Le merci utilizzate dall'ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all'articolo 79 sono sottoposte all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibite ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

TITOLO XVII

DECORAZIONI E RICOMPENSE CONCESSE A TITOLO ONORIFICO

Articolo 86

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti alle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

a) le decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale della Comunità;

b) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo a persone aventi la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità in omaggio all'attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati nel ►**M3** territorio doganale della Comunità ◄ da queste stesse persone;

c) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o

▼B

persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio doganale della Comunità;

▼M3

d) le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale.

▼B

TITOLO XVIII

REGALI RICEVUTI NEL QUADRO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 87

Fatti salvi, se del caso, gli articoli da 45 a 49, e con riserva degli articoli 88 e 89, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti:

a) importati nel territorio doganale della Comunità da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti;

b) importati nel territorio doganale della Comunità da persone che effettuano una visita ufficiale nel ►M3 territorio doganale della Comunità ◄ e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti;

c) offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo che svolga attività di pubblico interesse, ad un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel ►M3 territorio doganale della Comunità ◄, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 88

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 89

La franchigia è accordata a condizione che:

— gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;

— non riflettano, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

— e non siano utilizzati a fini commerciali.

TITOLO XIX

MERCI DESTINATE ALL'USO DI SOVRANI E DI CAPI DI STATO

Articolo 90

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:

a) i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;

b) le merci destinate ad essere utilizzate o consumate, durante il loro soggiorno ufficiale nel territorio doganale della Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di paesi terzi, nonché dalle personalità che li rappresentanto ufficialmente. Tale franchigia può però essere subordinata dallo Stato membro d'importazione alla condizione della reciprocità.

▼B

Il primo comma si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.

TITOLO XX

MERCI IMPORTATE A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

A. **Campioni di merci di valore trascurabile**

Articolo 91

1. Fatto salvo l'articolo 95, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità.

2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi al beneficio della franchigia, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni.

3. Ai sensi del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.

B. **Stampati e oggetti a carattere pubblicitario**

Articolo 92

Fatto salvo l'articolo 93, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli stampati a carattere pubblicitario, quali i cataloghi, i listini dei prezzi, le istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali relativi a

a) merci messe in vendita o date in locazione,

b) prestazioni di servizi offerte in materia di trasporto, di assicurazione commerciale o di banca,

da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 93

La franchigia di cui all'articolo 92 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell'impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;

b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composte di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare della franchigia se il loro peso lordo totale non supera 1 kg;

c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

Articolo 94

Sono pure ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.

▼B

C. **Prodotti utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile**

Articolo 95

1. Fatti salvi gli articoli da 96 a 99 sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) i piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità, destinati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;

b) le merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale della Comunità e presentate ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;

c) materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati, ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in una esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione;

d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice ed altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato,

b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico,

c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli,

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali,

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,

eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci di paesi terzi.

Articolo 96

La franchigia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:

a) che sono importati gratuitamente in quanto tali da paesi terzi o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa da tali paesi;

b) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;

c) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;

d) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;

e) che, nel caso di prodotti alimentari e di bevande, non condizionati, come indicato alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;

▼B

f) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

Articolo 97

La franchigia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:

a) che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione

e

b) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

Articolo 98

La franchigia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:

a) che sono destinati esclusivamente ad essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;

b) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

Articolo 99

Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere a) e b):

a) i prodotti alcolici;

b) il tabacco ed i prodotti del tabacco;

c) i combustibili e i carburanti.

TITOLO XXI

MERCI IMPORTATE PER ESAMI, ANALISI O PROVE

Articolo 100

Fatti salvi gli articoli da 101 a 106 sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci destinate ad essere sottoposte ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

Articolo 101

Fatto salvo l'articolo 104, la concessione della franchigia di cui all'articolo 100 è subordinata alla condizione che le merci sottoposte a esami, analisi o prove siano interamente consumate o distrutte nel corso di dette operazioni.

Articolo 102

Sono escluse dalla franchigia le merci che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.

Articolo 103

La franchigia è accordata solo per le quantità di merci strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.

▼B

Articolo 104

1. La franchigia di cui all'articolo 100 si estende anche alle merci che non sono interamente consumate o distrutte nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti,

— sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove, o

— sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali, o

— sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori del territorio doganale della Comunità.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

Articolo 105

Salvo in caso di applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi o prove di cui all'articolo 100 sono soggetti ai dazi all'importazione che sono loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia l'interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, i dazi all'importazione sono quelli che corrispondono a tali cascame o rottami alla data del loro ottenimento.

Articolo 106

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l'utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

TITOLO XXII

SPEDIZIONI DESTINATE AGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE O DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE O COMMERCIALE

Articolo 107

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i marchi, i modelli o disegni ed i relativi fascicoli di deposito, nonché i fascicoli concernenti le domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

TITOLO XXIII

DOCUMENTAZIONE A CARATTERE TURISTICO

Articolo 108

Fatti salvi gli articoli da 50 a 59, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie, calendari illustrati) destinati ad essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e, in particolare, ad assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa la pubblicità commerciale privata a

▼B

favore di imprese comunitarie, e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa ogni pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie;

c) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati al telefono o al telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione sui musei, le università, le stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

TITOLO XXIV

DOCUMENTAZIONE DI VARIA NATURA

Articolo 109

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri,

b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente,

c) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi,

d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri,

e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari,

f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri,

g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società,

h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione d'informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza,

i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari ed altri documenti simili destinati ad essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni,

j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni ed altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare ad un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità,

k) i documenti destinati ad essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo,

l) i formulari destinati ad essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali,

m) i formulari, le etichettte, i titoli di trasporto e documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità,

n) i formulari ed i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati,

▼B

o) gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali, e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione,

p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche contenenti didascalie, spediti ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici,

▼M3

q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi.

▼B

TITOLO XXV

MATERIALI ACCESSORI PER LO STIVAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE MERCI DURANTE IL LORO TRASPORTO

Articolo 110

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità, e normalmente non utilizzabili una seconda volta.

TITOLO XXVI

LETTIERE, FORAGGI ED ALIMENTI DESTINATI AGLI ANIMALI DURANTE IL LORO TRASPORTO

Articolo 111

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per l'inoltro di animali da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

TITOLO XXVII

▼M3

CARBURANTI E LUBRIFICANTI A BORDO DI AUTOVEICOLI TERRESTRI A MOTORE E NEI CONTENITORI PER USI SPECIALI

Articolo 112

1. Fatti salvi gli articoli 113, 114 e 115, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

— degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,

— dei contenitori per usi speciali,

che entrano nel territorio doganale della Comunità;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende:

a) per «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso:

— di oltre nove persone, compreso il conducente,

— di merci,

▼M3

nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;

b) per «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c) per «serbatoi normali»:

— i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

— i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permamente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d) per «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Articolo 113

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio.

▼B

Articolo 114

Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in franchigia:

— per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d'aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zona,

— per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 115

I carburanti ammessi in franchigia in virtù degli articoli 112, 113 e 114 non possono essere né utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo, ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti a titolo oneroso o gratuito dal beneficiario della franchigia.

Il mancato rispetto del primo comma comporta l'applicazione dei dazi all'importazione relativi ai prodotti in questione, secondo l'aliquota in vigore alla data in cui si è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 116

La franchigia di cui all'articolo 112 si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

▼B

TITOLO XXVIII

MATERIALI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE O DECORAZIONE DI MONUMENTI COMMEMORATIVI O DI CIMITERI DI VITTIME DI GUERRA

Articolo 117

Sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci di qualsiasi natura importate da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti, per essere utilizzate per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di paesi terzi, inumati nel ►M3 territorio doganale della Comunità ◄.

TITOLO XXIX

BARE, URNE FUNERARIE E OGGETTI DI ORNAMENTO FUNEBRE

Articolo 118

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

a) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone ed altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;

b) i fiori, le corone ed altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono in un paese terzo e si recano ad un funerale o vengono ad ornare tombe situate nel territorio doganale della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

CAPITOLO II

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

TITOLO I

SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE

Articolo 119

Beneficiano d'una franchigia dai dazi all'esportazione le spedizioni inviate al destinatario per lettera o pacco postale e contenenti merci il cui valore globale non supera 10 ECU.

TITOLO II

ANIMALI DOMESTICI ESPORTATI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DI UN'AZIENDA AGRICOLA DALLA COMUNITÀ IN UN PAESE TERZO

Articolo 120

1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all'esportazione gli animali domestici che compongono il bestiame di un'azienda agricola la quale, dopo aver cessato la propria attività nel ►M3 territorio doganale della Comunità ◄, si trasferisce in un paese terzo.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali domestici il cui numero è in rapporto con la natura e l'entità di questa azienda agricola.

TITOLO III

PRODOTTI OTTENUTI DA PRODUTTORI AGRICOLI IN FONDI SITUATI NELLA COMUNITÀ

Articolo 121

1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all'esportazione i prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale della Comunità su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o condut-

▼B

tore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.

2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti ottenuti da animali domestici devono provenire da animali che sono originari del paese terzo in questione o soddisfano le condizioni richieste per circolarvi liberamente.

Articolo 122

La franchigia di cui all'articolo 121, paragrafo 1, è limitata ai prodotti che hanno subito, come unico trattamento, quello cui essi sono abitualmente sottoposti dopo la raccolta o la produzione.

Articolo 123

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel paese terzo in questione dal produttore agricolo o per suo conto.

TITOLO IV

SEMENTI ESPORTATE DA PRODUTTORI AGRICOLI PER ESSERE UTILIZZATE IN PROPRIETÀ SITUATE IN PAESI TERZI

Articolo 124

Beneficiano di una franchigia dai dazi all'esportazione le sementi destinate ad essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio in prossimità immediata di tale paese terzo.

Articolo 125

La franchigia di cui all'articolo 124 è limitata alle quantità di sementi necessarie per la coltivazione dei fondi.

Essa è accordata unicamente per le sementi direttamente esportate fuori dal territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

TITOLO V

FORAGGI E ALIMENTI CHE ACCOMPAGNANO GLI ANIMALI DURANTE LA LORO ESPORTAZIONE

Articolo 126

Beneficiano di una franchigia dai dazi all'esportazione i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati sui mezzi di trasporto utilizzati per l'inoltro degli animali dal territorio doganale della Comunità in un paese terzo, per esser loro distribuiti durante il viaggio.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 127

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il capitolo I si applica sia alle merci dichiarate per la libera pratica direttamente provenienti da paesi terzi sia a quelle che sono dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale.

2. I casi in cui non può essere accordata la franchigia a merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3.

▼B

Articolo 128

Se la franchigia dai dazi all'importazione è prevista a motivo dell'uso che il destinatario deve fare delle merci, essa può essere accordata solo dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le merci di cui trattasi devono essere destinate a tale uso.

Articolo 129

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all'importazione, accordata a causa dell'uso che il destinatario deve fare delle merci, non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all'importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 130

Quando, conformemente alle diverse disposizioni del presente regolamento, una persona soddisfa simultaneamente le condizioni richieste per la concessione d'una franchigia dai dazi all'importazione o dazi all'esportazione, si applicano congiuntamente le disposizioni in questione.

Articolo 131

Se il presente regolamento prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni, l'interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

Articolo 132

Se una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione è accordata nei limiti di un importo fissato in ECU, gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto la somma che risulta dalla conversione di tale importo in moneta nazionale.

▼M3

Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 [2], la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.

▼B

Articolo 133

1. Il presente regolamento non osta alla concessione da parte degli Stati membri:

a) di franchigie risultanti dall'applicazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

b) di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali o di accordi di sede di cui sia parte contraente un paese terzo o un'organizzazione internazionale, comprese le franchigie concesse in occasione di riunioni internazionali;

c) di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali conclusi dall'insieme degli Stati membri, che

(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.
(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

▼B

creano una istituzione od organizzazione di diritto internazionale a carattere culturale o scientifico;

d) di franchigie rientranti nei normali privilegi ed immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi;

e) di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi, che prevedono azioni comuni per la protezione delle persone o dell'ambiente;

f) di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi limitrofi, che sono giustificate dalla natura del traffico frontaliero con tali paesi;

▼M3

g) di franchigie risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8ª edizione, luglio 1980).

▼B

2. Se una convenzione internazionale, che non rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 e cui uno Stato membro intenda sottoscrivere, prevede la concessione di franchigie, tale Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di applicazione di tali misure e comunica alla Commissione tutti i necessari elementi informativi.

Si delibera su tale richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 143, paragrafi 2 e 3.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 non è prescritta quando la convenzione internazionale prevede la concessione di franchigie che non oltrepassano i limiti fissati dal diritto comunitario.

Articolo 134

▼M3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all'articolo 133, paragrafo 1, lettere da b) a g) e paragrafo 3, conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri il testo delle convenzioni e degli accordi comunicatole conformemente al paragrafo 1.

▼M3

Articolo 135

Il presente regolamento non osta a che:

a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica;

b) la Spagna e la Francia mantengano, fino all'entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867;

c) gli Stati membri mantengano, nei limiti di 210 ECU, franchigie superiori a quelle di cui all'articolo 47 che essi all'occorenza accordavano, alla data del 1º gennaio 1983, ai marinai della marina mercantile addetti al traffico internazionale.

Articolo 136

1. Fino all'adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali.

▼M3

2. Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

▼B

Articolo 139

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio

a) del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità [1],

b) delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali,

c) delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari.

Articolo 140

1. A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3313/81 [3],

b) il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri [4],

c) il regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all'importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori [5],

d) il regolamento (CEE) n. 1798/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [6],

e) il regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni [7],

f) il regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 3313/81 [9],

g) il regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati [10].

2. I riferimenti ai regolamenti di cui al paragrafo 1 devono essere intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

---

[1] GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.
[5] GU n. L 185 del 16. 7. 1975, pag. 3.
[6] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[7] GU n. L 219 del 12. 8. 1976, pag. 14.
[8] GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 1.
[9] GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 1.
[10] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.

▼M6

▼B

Articolo 144

Il riferimento al comitato previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 fatto nei seguenti regolamenti, è sostituito dal riferimento al comitato previsto all'articolo 141 del presente regolamento:

a) articolo 15 del regolamento (CEE) n. 754/76,

b) articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione [1],

c) articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento [2].

Articolo 145

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

▼**M2**

ALLEGATO I

A. **Libri, pubblicazioni e documenti**

Codice NC	Designazione delle merci
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:
ex 3705 20 00	- Microriproduzioni di libri, di album o di libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini, di libri-quaderni, di raccolte di giochi, di parole incrociate, di giornali e periodici e di documenti o rapporti di carattere non commerciale e di illustrazioni isolate, di pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri
ex 3705 10 00	- Pellicole cinematografiche di riproduzione destinate alla produzione di libri
ex 3705 90 10	
ex 3705 90 90	
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:
	- altri:
ex 4905 99 00	- - altri:
	- Carte relative a settori scientifici, quali la geologia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l'archeologia, l'etnologia, la meteorologia, la climatologia e la geofisica
ex 4906 00 00	Piani e disegni di architetti o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni
4911	Altri stampati, comprese la immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:
ex 4911 10 90	- - altri:
	- Catologhi di libri e pubblicazioni, posti in vendita da una casa editrice o da un libraio stabiliti fuori del territorio delle Comunità europee
	- Cataloghi di pellicole cinematografiche, di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale
	- Materiali di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, pieghevoli e pubblicazioni simili), illustrati o no, compresi quelli editi da imprese private, invitanti il pubblico ad effettuare viaggi fuori del territorio delle Comunità europee, comprese le loro microriproduzioni ([1])
	- Materiale pubblicitario d'informazione bibliografica destinato alla distribuzione gratuita ([1])
	- altri:
4911 99	- - altri:
ex 4911 99 90	- - - altri:
	- Illustrazioni isolate, pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri, comprese le microriproduzioni ([1])
	- Microriproduzioni di libri, di album o di loro libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini, di libri-quaderni, di raccolte di giochi, di parole incrociate, di giornali e periodici e di documenti o rapporti di carattere non commerciale ([1])
	- Pubblicazioni che invitano a recarsi per studio fuori del territorio delle Comunità europee, comprese le loro microriproduzioni ([1])
	- Diagrammi meteorologici e geofisici
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:
ex 9023 00 90	- altri:
	- Carte in rilievo riguardanti settori scientifici quali la geologia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l'archeologia, l'etnologia, la meteorologia, la climatologia e la geofisica

▼M2

(1) Sono tuttavia, esclusi dalla franchigia gli articoli nei quali la pubblicità occupa più del 25 % dello spazio. Nel caso di pubblicazioni di materiale di propaganda turistica, detta percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale e privata.

B. **Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale**

Articoli elencati nell'allegato II A prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.

▼**M2**

ALLEGATO II

A. **Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale**

Codice NC	Designazione delle merci	Istituto o organismo beneficiario
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati:	Qualsiasi organizzazione (compresi gli enti radiofonici o televisivi), istituto o associazione autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
ex 3704 00 10	- Lastre e pellicole:	
	- Pellicole cinematografiche, positive di carattere educativo, scientifico o culturale	
ex 3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:	
	- di carattere educativo scientifico o culturale	
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:	
3706 10	- di larghezza uguale o superiore a 35 mm:	
	- - altre:	
ex 3706 10 99	- - - altre positive:	
	- Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epoca dell'importazione, e importati, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento	
	- Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità	
	- Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini ed ai giovani	
	- non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale	
3706 90	- altre:	
	- - altre:	
	- - - altre positive:	
ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 99	- Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epóca dell'importazione e importati, a fini di riproduzione, ed in limiti di due copie per argomento	
	- Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità	
	- Pellicole a carattete ricreativo particolarmente adatta ai bambini e ai giovani	
	- non nominate, di carattere educativo scientifico o culturale	
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:	
	- altri:	
4911 99	- - altri:	
ex 4911 99 90	- - - altri:	
	- Microschede ed altri supporti utilizzati dai servizi di'informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale	
	- Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento	

▼**M2**

Codice NC	Designazione delle merci	Istituto o organismo beneficiario
ex 8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	Qualsiasi organizzazione (compresi gli enti radiofonici o televisivi), istituto o associazione autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
	- di carattere educativo, scientifico o culturale	
ex 9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:	
	- Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alle dimostrazione e all'insegnamento	
	- Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche	
Varie	Ologrammi per proiezione mediante laser	
	Giochi multimedia	
	Materiale d'insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato	

B. **Oggetti da collezione e opere d'arte di carattere educativo, scientifico o culturale**

Codice NC	Designazione delle merci	Istituto o organismo beneficiario
Varie	Oggetti da collezione e opere d'arte non destinati alla vendita	Musei, gallerie e altri istituti autorizzati dalle competenti autorità degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

▼**M2**

ALLEGATO III

Codice NC	Designazione delle merci
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10	- Stampati publicitari, cataloghi commerciali e simili:
ex 4911 10 90	- - altri:
	- in rilievo per ciechi e ambliopi
	- altri:
4911 91	- - Immagini, incisioni e fotografie:
	- - - altri:
ex 4911 91 91	- - - - Immagini ed incisioni
	- in rilievo per ciechi e ambliopi
ex 4911 91 99	- - - - Fotografie
	- in rilievo per ciechi e ambliopi
4911 99	- - altri:
ex 4911 99 90	- - - altri:
	- in rilievo per ciechi e ambliopi

▼**M2**

ALLEGATO IV

Codice NC	Designazione delle merci
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta della voce 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre:
ex 4802 52 00	- - di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2
	- Carta braille
4802 53	- - di peso superiore a 150 g per m^2:
ex 4802 53 90	- - - altri:
	- Carta braille
4802 60	- altra carta e altro cartone, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento meccanico:
ex 4802 60 90	- - altri:
	- Carta braille
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli:
4805 60	- altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m^2:
ex 4805 60 90	- - altri:
	- Carta braille
4805 70	- altra carta ed altro cartone di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m^2:
ex 4805 70 90	- - altri:
	- Carta braille
4805 80	- altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m^2:
ex 4805 80 90	- - altri:
	- Carta braille
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta, di cellulosa o di strati du fibre di cellulosa:
	- altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:
4823 59	- - altri:
ex 4823 59 90	- - - altri
	- Carta braille
ex 6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
	- Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi
ex 8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi:
	- adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi
ex 8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
	- Attrezzatura destinata alla produzione meccanizzata di materiale braille e di registrazione per ciechi
ex 8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:
	- Apparecchi per dettare e lettori di cassette appositamente ideati o adattati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi
ex 8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
	- Audiolibri

▼**M2**

Codice NC	Designazione delle merci
	- Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altre apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
ex 9013 80 00	- altri dispositivi, apparecchi e strumenti:
	- Teleingranditori per ciechi e ambliopi
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:
9021 90	- altri:
ex 9021 90 90	- - altri:
	- Apparecchi elettronici di orientamento e di rilevazione degli ostacoli per i ciechi e gli ambliopi
	- Teleingranditori per ciechi e ambliopi
	- Macchine per leggere elettroniche per i ciechi e gli ambliopi
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:
ex 9023 00 90	- altri:
	- Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi
ex 9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:
	- Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
9504 90	- altri:
ex 9504 90 90	- - altri:
	- Tavole da gioco e accessori, adattati all'impiego da parte dei ciechi e degli ambliopi
Varie	Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi